



# Comune di Assemini

Provincia di Cagliari

Via Monti - 09032 - ASSEMINI

Tel. 070/949.1- Telefax 070/940.977

Sito Internet: [www.comune.assemini.ca.it](http://www.comune.assemini.ca.it)

Ordinanza N° 42 prot. n° 28196 del 12/11/2015

## IL SINDACO

Visto l'art. 96, lettera f del Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904, che vieta la piantumazione di alberi e siepi, e lo smovimento del terreno a distanza minore di metri quattro dal piede degli argini e dai fiumi, corsi d'acqua e torrenti e a distanza minore di metri dieci di fabbriche e scavi, nella condizione che deve essere asserito non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche e soprattutto il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici, cioè, teso a garantire le normali operazioni di ripulitura/manutenzione e a impedire esondazioni delle acque;

Visto l'art. 132 e 133 del Regio Decreto n. 368 del 08 maggio 1904 che vietano categoricamente la realizzazione di lavori nello spazio compreso fra le sponde fissi dei corsi d'acqua naturali o artificiali, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti, nonché negli argini o scarpate delle strade, in particolare:

- 1) La Piantumazione di piante e siepi non può essere eseguita a distanza inferiore a metri 2;
- 2) Lo smovimento del terreno a distanza maggiore di metri quattro
- 3) I fabbricati devono essere realizzati almeno a dieci metri.

Considerato l'art. 140 del citato Regio Decreto 368 del 08 maggio 1904 obbliga i possessori o i fittuari dei terreni a provvedere a tenere puliti i fossi che circondano o dividono i terreni, lasciare liberi i canali consorziali non muniti di argini una zona da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, dal deposito delle materie provenienti dagli espurghi o dalle lavorazioni e lasciare libero passaggio agli agenti di bonifica tagliando rami delle piante o le siepi poste nei loro fondi, limitrofi a corsi d'acqua, che sporgendo su detti corsi d'acqua, creerebbero difficoltà al servizio od ingombro;

Visto l'art. 143 del R.D. n. 1775/1933 dal quale si evince che appartengono al Tribunale Superiore delle acque pubbliche i ricorsi avverso i provvedimenti presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche;

Considerato che con l'approssimarsi della stagione delle piogge ed occorre procedere, per motivi di sicurezza pubblica, alla pulizia dei corsi d'acqua presenti nel territorio comunale onde permettere il regolare deflusso delle acque e che in base alla dislocazione degli immobili, manufatti, recinzioni, siepi e simili poste a distanza inferiore dalla minima consentita, causa una situazione incidente in maniera diretta e immediata sulla regolamentazione delle acque pubbliche, con conseguente diretta interferenza sul regolare regime delle stesse;

Ritenuto necessario dover ordinare la pulizia e il rispetto delle distanze dei manufatti dai corsi d'acqua e dalle scarpate delle strade in modo da rendere libero il deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici, teso a impedire le esondazioni delle acque;

Visto il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 e s.m.i.

Visto il Regio Decreto n. 368 del 08 maggio 1904 e s.m.i.

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dove è previsto che il Sindaco ha la possibilità di adottare provvedimenti allo scopo di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano non solo l'incolumità pubblica ma anche la sicurezza urbana;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Per i motivi sopra indicati

### **ORDINA**

con effetto immediato ai Sigg. proprietari, possessori e/o affittuari di terreni in agro procedano a tenere liberi da recinzioni e da manufatti gli spazi adiacenti i canali, fiumi e corsi d'acqua nel limite fissati dal Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 e s.m.i.

In caso di inottemperanza l'inadempiente incorrerà nelle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 689 del 24/11/1981 senza pregiudizio delle sanzioni penali (art. 650 C.P.)

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Sardegna entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e dalla pubblicazione nel sito istituzionale della presente ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Il Comando della Polizia Locale e tutti gli Organi della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente ordinanza.

Assemini, 12/11/2015

Il Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale  
(Geom. Carlo Barletta)

F.to Il Sindaco  
(Dott. Ing. Mario Puddu)

#### **la presente ordinanza è trasmessa:**

Al Servizio Pianificazione Territoriale  
Al Servizio Tecnico-Manutentiva  
Al Comando Polizia Locale  
Al Comando Stazione Carabinieri

- Sede  
- Sede  
- Sede  
- Assemini

Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco Viale Marconi  
Alla Distretto Idrografico (ADIS)  
Alla RAS Ass.to Lavori Pubblici Ufficio Genio Civile  
Alla Prefettura Piazza Palazzo  
All'Albo Pretorio

- Cagliari  
- Cagliari  
- Cagliari  
- Cagliari  
- Sede